

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2017, n. 21-5740

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo Infantile "Padre Schiavina", avente sede nel Comune di Montaldo Bormida (AL). Scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina del Commissario straordinario, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 8, comma 1 e art. 22 comma 1 lett. q, della L.R. 23/2015.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'Asilo Infantile "Padre Schiavina", che ha sede nel Comune di Montaldo Bormida (AL), riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza a norma della Legge n. 6972/1890, è stato eretto in ente morale con R.D. del 05/10/1878 e trae origine dal testamento olografo del fondatore Padre Sacerdote Schiavina Don Giovanni, depositato presso studio notarile nell'anno 1873.

L'Asilo Infantile "Padre Schiavina" (nel seguito I.P.A.B.) ha per scopo, ai sensi dell'art. 2 dello statuto vigente, approvato dalla Deputazione provinciale con Decreto n. 289 del 02/08/1880, "(...) *la custodia e l'educazione religiosa, morale, civile e fisica dei fanciulli d'ambo i sessi*" e, ai sensi dell'art. 4 di tale statuto, è amministrato da una apposita Commissione composta di 5 membri, nominata dal suddetto fondatore con il citato testamento nelle persone pro tempore dei signori:

- Parroco di Montaldo che ne è il Presidente;
- Sindaco di Montaldo Bormida;
- Sacerdote più anziano, nato e domiciliato in Montaldo Bormida;
- Vicario foraneo nel cui distretto trovasi la Parrocchia di Montaldo Bormida;
- Schiavina Stefano fu Gio. Battista, sottentrando al di costui decesso i figli e nipoti sempre primogeniti in linea retta, e nella mancanza di questa linea, sempre i primogeniti di successione dell'altra linea Schiavina Michele fu Gio. Battista.

Vista la nota, datata 14/09/2017, a firma del Sindaco di Montaldo Bormida e della discendente della famiglia Schiavina, entrambe membri, a far data dal 2013 (verbale di insediamento n. 2/2013), della suddetta Commissione, con la quale venivano segnalate varie criticità inerenti la vita amministrativa e finanziaria dell'I.P.A.B., indicate nel punto successivo del presente provvedimento, e veniva richiesto alla competente Direzione regionale Coesione sociale di procedere con urgenza alla nomina di un commissario straordinario per permettere l'inizio ed il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 dell'Asilo Infantile "Padre Schiavina".

Preso atto delle criticità inerenti la vita amministrativa e finanziaria dell'I.P.A.B., di cui alla suddetta nota del 19/09/2017, di seguito sintetizzate:

- a) mancata convocazione da parte del Presidente, dall'ottobre 2013 all'inizio del settembre 2017, nonostante solleciti e diffide, di sedute dell'organo di amministrazione dell'I.P.A.B., con conseguente impossibilità di conoscere la rendicontazione finanziaria dell'I.P.A.B. medesima e di esaminarne ed approvarne i relativi bilanci;
- b) impossibilità, per quanto indicato alla lettera a), di riesaminare lo statuto dell'I.P.A.B., assai datato, alla luce della normativa vigente;
- c) impossibilità, per quanto indicato alla lettera a), di valutare ipotesi di istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'I.P.A.B.;
- d) comunicazione unilaterale del Presidente, in data 04/09/2017, di non apertura dell'I.P.A.B., con contestuale diffusione di tale notizia ai genitori dei bambini iscritti;

- e) dimissioni del Sindaco, quale membro dell'organo di amministrazione dell'I.P.A.B., e del Segretario, per entrambe le quali non è stata possibile, per quanto indicato alla lettera a), la sottoposizione a ratifica e/o respingimento da parte dell'organo amministrativo medesimo;
- f) in generale elementi, emergenti dalla documentazione trasmessa alla competente Direzione regionale, circa una situazione di conflittualità e difformità di valutazione in merito all'esistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'I.P.A.B..

Dato atto inoltre che, come risulta dall'istruttoria effettuata dal competente Settore regionale della Direzione Coesione Sociale, emergono ulteriori criticità, di seguito indicate, in presenza delle quali risulta necessario dare avvio ad una fase di gestione commissariale dell'I.P.A.B.:

- 1) irregolare composizione dell'organo di amministrazione in quanto costituito di 3 membri (verbale di insediamento n. 2/2013) anziché di 5, in difformità rispetto alla previsione statutaria vigente;
- 2) incompatibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera b) della L. 6972 del 1890, tra la carica di membro dell'organo di amministrazione dell'I.P.A.B. e quella di Sindaco del Comune nel quale l'I.P.A.B. ha la sede legale;
- 3) mancata ottemperanza, negli anni, agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di vigilanza sull'attività amministrativa e sugli organi di amministrazione delle I.P.A.B., sia con riferimento al periodo in cui la funzione di vigilanza era svolta, ai sensi della L.R. n. 1 del 08/01/2004, dalla Provincia territorialmente competente, sia con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2016, a partire dal quale, ai sensi della L.R. n. 23 del 29/10/2015, ha avuto avvio il processo di riallocazione in capo alla Regione della funzione medesima;
- 4) incertezza sull'esito giuridico-amministrativo di un tentativo di modifica statutaria, risultante dalla documentazione agli atti, avviato dall'I.P.A.B. nel 1942 in attuazione della circolare prefettizia n. 13486 del 02/06/1939, la quale invitava le I.P.A.B. a modificare il proprio statuto al fine di recepire le indicazioni fornite dall'allora Ministero dell'Interno (circolare n. 25271 del 19/05/1939) in relazione all'inclusione nell'organo di amministrazione di 1 persona nominata dal Comando federale G.I.L. e di 1 persona nominata dal regio Provveditore agli studi della Provincia.

Vista la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, articolo 8, comma 1, con la quale è stato attuato il processo di riallocazione, in capo alla Regione, di talune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, anche ai sensi della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, indicate in un apposito allegato A), tra le quali, la *“funzione di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle I.P.A.B., compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle I.P.A.B. nei casi previsti dalla legge”*.

Vista la nota n. 1998 del 28/09/2017 del Comune di Montaldo Bormida avente ad oggetto la proposta, a seguito di avviso pubblico, del nominativo del sig. Egidio Robbiano, quale soggetto idoneo all'assunzione dell'incarico di commissario straordinario dell'I.P.A.B..

Considerato che occorre verificare con urgenza l'esistenza o meno delle condizioni necessarie - quali ad. es., numero di iscrizioni, situazione economico-finanziaria, requisiti per la ricevibilità di contributi statali e/o regionali per l'attività di scuola materna, ecc... - per la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'I.P.A.B. sin dal corrente anno scolastico.

Ritenuto di confermare, nelle more dell'approvazione del provvedimento che darà attuazione alla L.R. n. 12 del 02/08/2017 in materia di riordino del sistema delle IPAB, la D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012 che determina, l'indennità di carica a favore dei commissari straordinari di tali Istituzioni nelle misure di Euro 450,00, Euro 650,00 ed Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, in relazione all'attività dell'I.P.A.B., alle sue risorse finanziarie ed all'impegno richiesto al Commissario, da porre a carico del bilancio dell'Istituzione commissariata.

Considerato che, data la tipologia dell'I.P.A.B. e dell'impegno richiesto, si ritiene congrua l'erogazione al Commissario di una indennità di Euro 450,00 mensili.

Ritenuto necessario ed urgente nominare il sig. Egidio Robbiano, quale Commissario straordinario dell'I.P.A.B. Asilo Infantile "Padre Schiavina", con sede nel Comune di Montaldo Bormida (AL), con il mandato di:

a) provvedere, per la durata dell'incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'I.P.A.B.;

b) porre in essere tutte le azioni utili ad adottare la valutazione definitiva circa l'esistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'I.P.A.B. o, al contrario, circa la necessità di estinguere l'I.P.A.B. per l'acclarata inadeguatezza dei mezzi necessari al raggiungimento del proprio scopo istituzionale, procedendo secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

1) verificare con urgenza l'esistenza o meno delle condizioni necessarie - quali ad. es., numero di iscrizioni, situazione economico-finanziaria, requisiti per la ricevibilità di contributi statali e/o regionali per l'attività di scuola materna, ecc... - per la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'I.P.A.B. sin dal corrente anno scolastico;

2) ricostruire la situazione finanziaria dell'I.P.A.B., ivi inclusi i bilanci, verificandone le risultanze attive e passive, anche al fine di dare attuazione agli adempimenti di vigilanza sinora rimasti inevasi;

3) ricostruire e rendere conforme alla normativa vigente la situazione giuridico-amministrativa dell'I.P.A.B., procedendo o all'aggiornamento dello statuto e alla regolarizzazione ed insediamento dell'organo di amministrazione, laddove ritenuto possibile, quali atti necessari a porre l'I.P.A.B. nella condizione di avviare il proprio processo di riordino o all'attivazione delle procedure necessarie per attuare il riordino dell'I.P.A.B. medesima;

c) nel caso le azioni di cui ai precedenti 3 punti abbiano dato esito negativo, avviare, sulla scorta degli elementi elaborati, il processo di estinzione dell'I.P.A.B.

Precisato che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della L.R. n. 12 del 02/08/2017, il Commissario straordinario resta in carica a far data dall'approvazione del presente provvedimento sino al 31 dicembre dell'anno di completamento del processo di riordino dell'I.P.A.B., salvo il medesimo abbia portato a compimento il proprio mandato prima di tale termine.

In merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato, il Commissario straordinario deve produrre una relazione ogni 6 mesi da trasmettere alla Direzione regionale Coesione Sociale.

Dato atto che la competente Direzione regionale - fermo il rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità di incarichi ai sensi del Capo V del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013 - ha

acquisito agli atti la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità, presentata dal sig. Egidio Robbiano, ai sensi dell'art. 20 del citato decreto, la quale costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico oggetto della presente deliberazione.

Dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

visti gli atti;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di sciogliere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, e art. 22, comma 1, lett. q della L.R. 23/2015, l'attuale Commissione dell'I.P.A.B. Asilo Infantile "Padre Schiavina", con sede nel Comune di Montaldo Bormida (AL);

- di nominare il sig. Egidio Robbiano, quale Commissario straordinario dell'I.P.A.B. Asilo Infantile "Padre Schiavina", con sede nel Comune di Montaldo Bormida (AL), con il mandato di:

a) provvedere, per la durata dell'incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'I.P.A.B.;

b) porre in essere tutte le azioni utili ad adottare la valutazione definitiva circa l'esistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'I.P.A.B. o, al contrario, circa la necessità di estinguere l'I.P.A.B. per l'acclarata inadeguatezza dei mezzi necessari al raggiungimento del proprio scopo istituzionale, procedendo secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

1) verificare con urgenza l'esistenza o meno delle condizioni necessarie - quali ad. es., numero di iscrizioni, situazione economico-finanziaria, requisiti per la ricevibilità di contributi statali e/o regionali per l'attività di scuola materna, ecc... - per la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'I.P.A.B. sin dal corrente anno scolastico;

2) ricostruire la situazione finanziaria dell'I.P.A.B., ivi inclusi i bilanci, verificandone le risultanze attive e passive, anche al fine di dare attuazione agli adempimenti di vigilanza sinora rimasti inevasi;

3) ricostruire e rendere conforme alla normativa vigente la situazione giuridico-amministrativa dell'I.P.A.B., procedendo o all'aggiornamento dello statuto e alla regolarizzazione ed insediamento dell'organo di amministrazione, laddove ritenuto possibile, quali atti necessari a porre l'I.P.A.B. nella condizione di avviare il proprio processo di riordino o all'attivazione delle procedure necessarie per attuare il riordino dell'I.P.A.B. medesima;

c) nel caso le azioni di cui ai precedenti 3 punti abbiano dato esito negativo, avviare, sulla scorta degli elementi elaborati, il processo di estinzione dell'I.P.A.B.;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della L.R. n. 12 del 02/08/2017, il Commissario straordinario resta in carica a far data dall'approvazione del presente provvedimento sino al 31 dicembre dell'anno di completamento del processo di riordino dell'I.P.A.B., salvo il medesimo abbia portato a compimento il proprio mandato prima di tale termine;

- di determinare l'indennità di carica a favore del Commissario straordinario nella misura di Euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, a carico del bilancio dell'I.P.A.B. commissariata;

- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

In merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato, il Commissario straordinario deve produrre una relazione ogni 6 mesi da trasmettere alla Direzione regionale Coesione Sociale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010. Il contenuto della stessa sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i..

(omissis)